

## BANDO 2021 – 2023

# INTERVENTI SU BENI CULTURALI

### ATTENZIONE!

1. La richiesta di contributi deve essere formulata **esclusivamente on-line**, accedendo alla sezione “Contributi” del sito Internet della Fondazione (**[www.fondazioneCARILUCCA.it](http://www.fondazioneCARILUCCA.it)**) fermo il successivo invio per e-mail della richiesta debitamente sottoscritta.
2. Prima di formulare la richiesta, **leggere attentamente il Bando**.
3. Le richieste formulate in difformità al Bando **non saranno prese in considerazione** (“*richieste non rispondenti ai requisiti di ammissibilità*”).

## PREMESSA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (nel prosieguo **Fondazione**) è una persona giuridica privata dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza (provincia di Lucca), a beneficio del quale destina in via prevalente le proprie contribuzioni e le proprie iniziative.

Per maggiori informazioni su settori e modalità di intervento della **Fondazione**, soggetti e progetti destinatari di contributi, bandi attivati per l'anno 2021, è possibile consultare:

- lo Statuto;
- il Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale;
- i Documenti Programmatici,

presenti sul sito della **Fondazione** [www.fondazionecarilucca.it](http://www.fondazionecarilucca.it).

## OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

Obiettivo del bando è il sostegno a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42.

**Il bando ha validità triennale** per gli anni 2021-2023. Lo stanziamento a disposizione ammonta complessivamente a € 2.000.000 (€ 200.000 per il 2021, € 1.200.000 per il 2022 ed € 600.000 per il 2023).

### Settori e sottosectori ammissibili

#### Arte, Attività e Beni Culturali

15.00	Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici
-------	-----------------------------------------------------------------------

## SOGGETTI AMMISSIBILI

La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati **proprietari del bene culturale** o, limitatamente ai beni culturali pubblici, anche ai soggetti concessionari o affidatari di tali beni, che siano in possesso dei requisiti sotto indicati.

I soggetti richiedenti devono:

- perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- operare nei settori/sottosectori di intervento specificati al paragrafo precedente;
- essere statutariamente autonomi. **Ove il richiedente sia sezione locale attiva di ente articolato territorialmente**, la richiesta è ammissibile solo:
  - se statuto ed atto costitutivo dell'ente articolato territorialmente ed eventualmente statuto della sezione locale attribuiscono alla sezione locale adeguata autonomia operativa;
  - ovvero se la richiesta stessa è accompagnata da specifico benestare dell'autorità sovraordinata competente;
- non avere, per statuto, finalità di lucro. Il requisito è implicito per gli enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, purché i relativi Statuti siano stati adeguati a tale normativa. Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si considerano tali le organizzazioni iscritte ad uno dei seguenti albi o registri: registro regionale del volontariato; registro delle associazioni di promozione sociale; registro delle ONLUS. Per gli altri enti privati, l'assenza di finalità lucrative deve essere sancita con:
  - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (o la dizione equivalente di cui all'art.148 c.8 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22/12/1986 n. 917);
  - l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Per le cooperative sociali l'assenza di finalità lucrative deve essere sancita con la presenza negli statuti dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile;

- essere costituiti con atto pubblico; è ammesso un atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata qualora il soggetto richieda contributi di importo minore od uguale a € 3.000,00.

**Non sono ammessi contributi a favore di:**

- enti associativi aventi base associativa ristretta. Non rientrano in tale definizione gli enti con personalità giuridica o del Terzo Settore, nonché quelli ai quali risultino associati più soggetti di cui alternativamente almeno:
  - **uno**, persona giuridica senza finalità di lucro - come da definizione di cui al punto precedente;
  - **dieci**, persone fisiche non aventi legami di coniugio, parentela o affinità - entrambe entro il terzo grado compreso - con altro associato;
- persone fisiche;
- enti con fini di lucro;
- imprese di qualsiasi natura, **con esclusione di:**
  - società strumentali (come definite dall'art.1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 17/5/1999 n.153);
  - imprese sociali (di cui al D.Lgs 3/7/2017 n.112 attuativo della L.6/6/2016 n.106);
  - cooperative sociali (di cui alla L. 8/11/1991 n.381 e successive modificazioni ed integrazioni);
- enti che, pur formalmente ammissibili, risultino di fatto riconducibili a soggetti non finanziabili;
- enti, anche senza scopo di lucro, portatori di interessi imprenditoriali specifici o che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati (ad es. associazioni di categoria);
- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della **Fondazione**.

Il bando ammette la presentazione di **una sola richiesta** per ciascun soggetto.

Qualora il richiedente sia un ente ecclesiastico o religioso sottoposto ad una Autorità sovraordinata, è necessario il benestare preventivo concesso da tale Autorità.

## **MODALITÀ E TERMINI PREVISTI DAL BANDO**

I soggetti interessati all'assegnazione di contributi debbono:

- formulare la richiesta esclusivamente on-line, accedendo alla sezione “Contributi” del sito Internet della **Fondazione** ([www.fondazionecarilucca.it](http://www.fondazionecarilucca.it)) e selezionando il Bando “Interventi su beni culturali”;
- confermare la richiesta **entro e non oltre il 17/09/2021**;
- stampare il modulo di richiesta, automaticamente composto a seguito della conferma, ed inviarlo alla **Fondazione**, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, tramite:
  - e-mail ordinaria a [interventi@fondazionecarilucca.it](mailto:interventi@fondazionecarilucca.it); **oppure**,
  - Pec esclusivamente a [interventi.fondazionecarilucca@pec.it](mailto:interventi.fondazionecarilucca@pec.it)indicando nell'oggetto “**Bando 2021-2023 Interventi su beni culturali**”, **entro e non oltre il 22/09/2021**. **Non saranno accettati moduli consegnati a mano presso gli uffici della Fondazione.**

Le richieste devono essere corredate delle informazioni e degli allegati indicati nel modulo.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Premesso che la scelta dei progetti/iniziative da sostenere mediante l'erogazione di contributi e la quantificazione di questi ultimi sono effettuate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione**, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché dello Statuto, del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e del presente Bando, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- l'attività valutativa della **Fondazione** è articolata in due fasi:
  - la prima fase riguarda l'ammissibilità formale della richiesta relativamente ai requisiti previsti dal presente bando;
  - la seconda fase, a cui accedono esclusivamente le richieste di contributo risultate formalmente idonee, è incentrata sulla valutazione dei singoli progetti, sulla base degli obiettivi e delle linee prioritarie di intervento precedentemente indicati;
- la valutazione delle richieste sarà effettuata avendo come unico fine il miglior perseguimento degli scopi statuari e dei programmi della **Fondazione**; in particolare saranno attentamente valutati:
  - la complessiva affidabilità del richiedente, inclusa l'effettiva capacità di onorare tutti gli impegni previsti dal bando;
  - l'appartenenza del progetto al sottosettore di intervento indicato e la sua intrinseca rilevanza, valutata anche rispetto alle altre richieste presentate;
  - la capacità del progetto di produrre risultati di cui possa beneficiare direttamente o indirettamente la comunità di riferimento;
  - la compatibilità dei costi e dei tempi indicati con il raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
  - l'intrinseca coerenza del piano finanziario;
  - l'entità del cofinanziamento, **obbligatorio in misura pari ad almeno il 30% del preventivo di spesa**;
  - l'adeguatezza del contributo richiesto con il risultato perseguito (corretto rapporto costi/benefici), privilegiando:
    - gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, qualora sia applicabile l'agevolazione fiscale prevista dalla normativa Art Bonus;
    - i beni culturali in possesso del decreto di vincolo storico-artistico (“dichiarazione di interesse culturale”) ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42;
    - per le opere di restauro e ristrutturazione di edifici, la presenza di progetti definitivi e la garanzia di cantierabilità in un congruo orizzonte temporale;
    - l'ultimazione delle opere già in corso di realizzazione, nei limiti degli impegni previsti fin dall'inizio dell'intervento;
    - il riconosciuto valore artistico o culturale del bene che si intende recuperare, conservare o valorizzare, se necessario certificato dall'intervento di esperti di provata competenza incaricati dalla **Fondazione**;
    - la sua effettiva accessibilità e fruibilità da parte del maggior numero di visitatori, ossia la presenza di un piano di apertura ed esposizione al pubblico, supportato da una stabile ed affidabile organizzazione preposta alla gestione;
    - l'inserimento dei progetti di intervento sui beni culturali in “percorsi” di utilizzo e di fruizione, con l'obiettivo di fare “sistema” tra le diverse realtà territoriali interessate e di valorizzare le potenzialità dei beni stessi come elemento di crescita culturale e di attrazione turistica;
    - le situazioni che presentino un'urgenza dell'intervento, in mancanza del quale esista il reale rischio di danneggiamento significativo del bene culturale,
- la **Fondazione** riconosce un titolo di preferenza a favore dei progetti che configurino il proprio contributo come catalizzatore di altre risorse pubbliche o private.

Non saranno oggetto di contribuzione le richieste:

- formulate difformemente da quanto previsto al paragrafo precedente;
- inerenti ad interventi già realizzati;
- prive dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente.

La presenza di precedenti contributi scaduti esprime, in assenza di motivata giustificazione, scarsa “capacità operativa” dei soggetti richiedenti e, quindi, influisce negativamente sulla valutazione di nuove richieste.

**Di norma il contributo eventualmente concesso sarà diviso in massimo tre quote annuali e l'erogazione, oltre che a consuntivo, potrà essere effettuata anche a stati di avanzamento annuali per importi non superiori a tali quote e comunque proporzionali alla documentazione di spesa prodotta, ferme restando le indicazioni di cui al paragrafo “Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi” circa la tipologia di documentazione di spesa ed il suo importo minimo complessivo. Eventuali richieste di contributi annuali dovranno essere adeguatamente motivate dal richiedente.**

L'assegnazione del contributo da parte della **Fondazione** è subordinata all'impegno del soggetto richiedente a:

- realizzare l'intero progetto;
- presentare la prescritta documentazione di spesa secondo quanto previsto dal paragrafo “Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi”;
- consentire visite, sopralluoghi e controlli da parte di soggetti incaricati dalla **Fondazione**;
- concordare con la **Fondazione** modalità, tempi e forme della comunicazione al pubblico del progetto;
- consentire l'apposizione di targhe o quant'altro a memoria dell'intervento effettuato;
- consentire l'utilizzo, da parte della **Fondazione**, del proprio logo, nonché di immagini e video che documentino la realizzazione del progetto;
- inserire il contributo ricevuto nel proprio bilancio consuntivo annuale.

Il contributo eventualmente assegnato sarà reso operante:

- per i beni culturali pubblici, dopo l'apertura sul sito dell'Art Bonus della scheda dell'intervento cui il contributo si riferisce;
- negli altri casi, a seguito della sottoscrizione della “Convenzione per gli interventi finanziari diretti all'organizzazione, alla partecipazione e alla realizzazione di iniziative e attività culturali”, nella quale, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, potranno essere specificati ulteriori adempimenti.

L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'ammontare assegnato potrà essere reso pubblico tramite gli organi di stampa locale e/o l'inserimento nel Bilancio di Missione e nel sito Internet della **Fondazione**.

## **CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI**

L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di:

- **documentazione di spesa recante data posteriore al 31/12/2020** (copia di fatture e/o ricevute valide a fini fiscali) **corredata da rendiconto riepilogativo** comprensivo dell'indicazione delle fonti di finanziamento attivate per il progetto;
- **relazione finale** sui risultati conseguiti, sottoscritta dal legale rappresentante corredata della documentazione fotografica del progetto realizzato;
- **ulteriori documenti** eventualmente indicati nella comunicazione di concessione del contributo.

Nell'ambito della documentazione di spesa non saranno presi in considerazione scontrini fiscali o mere elencazioni delle spese sostenute. Eventuali diverse modalità di rendicontazione dovranno essere preventivamente concordate in conformità del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale. La documentazione di spesa dovrà essere **intestata esclusivamente al beneficiario** e strettamente inerente alla realizzazione del progetto, **per un ammontare complessivo corrispondente al costo totale dichiarato nel preventivo di spesa e comunque non inferiore alla somma del contributo concesso dalla Fondazione e delle altre fonti di finanziamento indicate nel piano finanziario**. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore a quanto sopra indicato o il consuntivo si discosti sensibilmente dal preventivo, anche per la composizione delle spese sostenute, la **Fondazione** potrà ridurre proporzionalmente l'importo del contributo. Ove la differenza tra l'importo rendicontato e quanto inizialmente dichiarato nel preventivo di spesa sia dovuta alla mancata erogazione di contributi richiesti a terzi, sarà cura del beneficiario fornire adeguata documentazione giustificativa, sulla base della quale la **Fondazione** valuterà se erogare comunque l'intero contributo.

**Non sono comunque ammesse** documentazioni di spesa per:

- compensi di qualsiasi tipo ad amministratori, revisori, associati e personale volontario del beneficiario;
- costi relativi a prestazioni del personale dipendente del beneficiario, ad eccezione degli eventuali incentivi per funzioni tecniche a favore dei dipendenti pubblici, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- costi sostenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari ma non ammissibili quali destinatari di contributi;
- contribuzioni dirette od indirette che il beneficiario abbia effettuato a favore di terzi specialmente se destinatari di erogazioni da parte della **Fondazione** allo stesso titolo;
- oneri voluttuari (conviti, spese di ospitalità e simili);
- spese generali (a titolo esemplificativo: fitto della sede, utenze, costi amministrativi ecc.);
- eventuali rimborsi spese che il beneficiario abbia effettuato a favore di soggetti terzi.

La documentazione inerente a spese per oneri professionali sarà ammessa per un importo massimo del 10% calcolato sul totale del conto consuntivo dei lavori, salvo casi eccezionali che saranno valutati singolarmente.

**Qualora il progetto sia modificato o subisca una sensibile riduzione dei costi preventivati, sarà cura del beneficiario informare preventivamente la Fondazione. La richiesta di contributo sarà quindi sottoposta nuovamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. Di regola non saranno consentiti cambiamenti di destinazione dei contributi già assegnati rispetto al progetto originario.**

**Qualora la Fondazione, sulla base di quanto sopra indicato, ritenga la documentazione di spesa fornita in tutto o in parte non adeguata, il contributo erogato potrà essere proporzionalmente ridotto.**

La **Fondazione** si riserva di:

- svolgere visite e sopralluoghi al fine di verificare la realizzazione dei progetti oggetto di contributi;
- effettuare controlli successivi sullo stato dei progetti oggetto di contributi, incluso l'inserimento del contributo ricevuto nel bilancio consuntivo annuale dell'ente richiedente;
- sospendere in ogni momento, o revocare, il contributo in caso di riscontrata irregolarità.

Il contributo concesso dovrà essere rendicontato entro il termine indicato nella relativa comunicazione di assegnazione (31/12/2022 per i contributi annuali, 31/12/2023 per i biennali e 31/12/2024 per i triennali), in caso contrario l'impegno della **Fondazione** decade automaticamente senza obbligo di ulteriori comunicazioni. **La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, eventuali deroghe purché siano preventivamente richieste e motivate dai beneficiari.**

\* \* \* \* \*

Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati - per le sole finalità legali ed amministrative della **Fondazione**.

I richiedenti riceveranno comunicazione scritta circa l'esito delle richieste. Per ragioni di riservatezza non saranno fornite informazioni telefoniche o per e-mail. La funzione Interventi Istituzionali della **Fondazione** è a disposizione per ogni ulteriore informazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (tel.0583/472.625-630-669-612-650).